

D & G

diritto e giustizia

Il costo del singolo fascicolo è di € 3.50

**Supplemento settimanale
al quotidiano giuridico on line
Diritto & Giustizi@**

www.dirittoegiustizia.it

ALL'INTERNO

INSERTO SPECIALE

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO: GUIDA AI DECRETI DELEGATI

7

**18 febbraio 2006
anno VIII**



distributore
A. GIUFFRÈ EDITORE

Infogiuridica

Interventi

Procedura penale - Articolo 415bis Cpp



Quegli atti interruttivi della prescrizione Garanzie, adesso tocca alle Sezioni unite

Conclusione delle indagini preliminari, il nodo dell'avviso resta

di
Leonardo Suraci

Sembrava che l'orientamento giurisprudenziale sfavorevole all'inserimento dell'avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari (articolo 415bis Cpp) - introdotto nel nostro codice processuale dall'articolo 17, comma 2 legge 479/99 - nell'ambito degli atti interruttivi del corso della prescrizione (articolo 160 Cp) costituisse un dato pacificamente acquisito, essendo stato, il principio, enunciato in una pluralità di decisioni della Suprema corte e ribadito, da ultimo, in Cassazione penale, quinta sezione 11 novembre 2004-29 aprile 2005, Pm in proc. Della Calce.

**AVVISO DI CONCLUSIONE
DELLE INDAGINI PRELIMINARI
ED ATTI INTERRUPTIVI DEL CORSO
DELLA PRESCRIZIONE: LA CORTE
DI CASSAZIONE CAMBIA IDEA**

Se non che, a distanza di qualche mese dalla pubblicazione di quest'ultima decisione, la Suprema corte ha mutato opinione.

Nulla di sorprendente - ci mancherebbe altro, condensando il brocardo *iura novit curia* un valore costituente della funzione giurisdizionale - ma il senso di disorientamento in chi, quotidianamente, è chiamato a tradurre in norme (ossia ad interpretare) le proposizioni normative è indiscutibile - la Corte di cassazione, recita sempre più stancamente l'articolo 65 del Rd 12/1941 (ordinamento giudiziario) «assicura la esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge» - così come fuori discussione, d'altra parte, è la libertà degli operatori del diritto di valutare le soluzioni interpretative proposte (eventualmente, come nel caso che ci occupa, anche dalla Suprema corte) e, all'occorrenza, criticare quelle poco persuasive.

La pronuncia è oltremodo chiara e perentoria, quantomeno nelle conclusioni: «Tra gli atti interruttivi del corso della prescrizione» - si legge in Cassazione penale quinta sezione, 16 giugno-4 agosto 2005, Parte civile in proc. *Goegan* - «rientra anche l'avviso di deposito degli atti ex articolo 415bis Cpp». A prescindere dalla sottigliezza terminologica che

potrebbe indurre a ritenere che la Suprema corte abbia inteso riferirsi non all'avviso di conclusione in sé ma allo specifico avvertimento previsto dall'articolo 415bis, comma 2 Cpp, è l'apparenza delle argomentazioni a sorprendere: «Ciò deve ritenersi» - prosegue la sentenza - «non in forza di una non consentita estensione analogica *in malam partem* delle tipiche e tassative fattispecie interruttive della prescrizione indicate nell'articolo 160 Cp, ma in quanto l'avviso ex articolo 415bis Cpp, nella parte in cui prevede l'avvertimento che «l'indagato ha facoltà di chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio», contiene, nella sostanza, l'invito a presentarsi al pubblico ministero per rendere interrogatorio (si veda l'articolo 375 Cpp), che è atto al quale espressamente l'articolo 160 Cp ricollega l'effetto interruttivo. In realtà, l'enunciato normativo di tale ultima disposizione, relativamente all'invito al pubblico ministero a presentarsi per rendere interrogatorio, non poteva che riferirsi letteralmente alla disposizione processuale di cui all'articolo 375 Cpp; mentre, ora, dopo le modifiche introdotte con la legge

INTERVENTI

diritto e giustizia

D&G



Suraci - L'avviso di conclusione delle indagini preliminari



479/99, che hanno previsto l'avviso *ex* articolo 415bis Cpp quale condizione per il valido esercizio dell'azione penale, la norma dell'articolo 160 Cp non può che intendersi riferita anche alla norma processuale di cui all'articolo 415bis Cpp». L'argomento, ci sembra ovvio, merita di essere sottoposto ad un'attenta riflessione per la ragione fondamentale che l'avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari finisce con l'acquisire, a voler seguire la tesi patrocinata dalla Suprema corte, un rilievo che va ben oltre la sfera processualistica, investendo direttamente la disciplina dell'istituto sostanzial-penalistico della prescrizione del reato e, per suo tramite, la sfera dei diritti inviolabili della persona. Le cause interruttrive del corso della prescrizione, non v'è dubbio, sono coerenti con la logica dell'istituto al quale accedono, poiché se il decorso del tempo rende inopportuna una condanna a cagione dell'affievolimento dell'interesse statale alla punizione del reo, non può l'ordinamento non attribuire una forza neutralizzante dell'effetto estintivo a quegli atti che, correlativamente, sono manifestativi della persistenza di tale interesse. La *ratio* unificatrice degli atti interrottrivi è, dunque, facilmente identificabile: essi denotano una concreta, attuale e specifica volontà dell'autorità giudiziaria – dunque, dell'ordinamento – di attuare la potestà punitiva nei confronti di un determinato soggetto, di talché viene contraddetta l'esistenza di quella situazione di inerzia da parte dello Stato che dota di rilevanza giuridica il materiale decorso del tempo nella configurazione della fattispecie estintiva del reato. Coerentemente con il divieto di analogia *in malam partem* – ineliminabile presidio dei diritti di libertà della persona, sempre in bilico quando i fatti giuridici impegnano la giurisdizione penale – l'elenco degli atti dotati di efficacia interruttriva, contenuto

nell'articolo 160 Cp, è considerato tassativo – il che, d'altro canto, non è posto in discussione dalla sentenza in esame – per cui nessun altro atto è idoneo ad interrompere il corso della prescrizione, salva espressa disposizione di legge che preveda cause speciali di interruzione. Affermare la tassatività degli atti interruttrivi non significa, peraltro, riconoscere al *numerus clausus* dell'articolo 160 Cp i caratteri dell'assoluta logicità e completezza, dal momento che

esistono atti diversi da quelli menzionati nella disposizione del codice penale che, come questi, sono altrettanto chiaramente manifestativi della volontà statale di procedere nei confronti dell'ipotetico autore del reato, ossia dell'atteggiamento diametralmente opposto rispetto a quella condizione di stasi operativa che, come già detto, giustifica il fenomeno prescrittivo. Tuttavia, il tentativo di integrare l'elenco delle cause interruttrive contenuto nell'articolo 160 Cp mediante interventi additivi della Corte costituzionale si è sempre infranto dinanzi ad un atteggiamento di *self restraint* della Consulta nei confronti della discrezionalità del legislatore in materia penale (*cf.*, fra le altre, Corte costituzionale, ordinanze 114/83; 188/93; 193/93; 178/97; 245/99). Egualmente, non sono mancati in giurisprudenza i tentativi di interpretare estensivamente l'elencazione contenuta nella norma di diritto penale sostanziale, in modo da potervi comprendere gli atti necessariamente prodromici rispetto all'atto nominato, oppure gli atti «equipollenti» a quelli espressamente indicati dal legislatore. Se l'uno non è andato a buon fine perché integrante un chiaro esempio di interpretazione analogica *in malam partem* – l'atto prodromico ad un atto tipico è, non fosse altro che per il concetto di relazione funzionale che l'ag-

gettivo racchiude, strutturalmente e ontologicamente distinto dal secondo – anche l'altro è apparso fin da subito discutibile, dal momento che se la categoria degli atti «equipollenti» ha diritto di cittadinanza nell'ambito del sistema processuale penale, occorre riconoscere che, agli effetti di cui all'articolo 160 Cp, l'impostazione e la prospettiva mutano radicalmente già a livello teorico generale per il fatto che non è più in discussione la possibilità di riconoscere rilevanza processuale ad un atto in quanto suscettibile di perseguire le finalità proprie di un altro atto, bensì un fenomeno di carattere sostanziale e «in questo ambito» - è stato saggiamente osservato - «il confine tra equipollenza ed estensione analogica è troppo evanescente per essere persuasivo». Se, dunque, l'elencazione contenuta nell'articolo 160 Cp è impermeabile a forme d'integrazione diverse da quella legislativa, v'è da chiedersi se la via ermeneutica intrapresa dalla Suprema corte è in linea con i consolidati principi posti a presidio, in ultima analisi, della libertà personale o costituisce, invece, una

...estensivamente
le norme contenute
nell'articolo 160 Cp

forzata interpretativa destinata a tradursi in una violazione di essi, cioè nell'aggravamento del carattere tassativo della previsione di cause interruttrive del corso della prescrizione.

Non è in discussione, si badi, la fondamentale funzione di garanzia che l'avviso *ex* articolo 415bis Cpp esplica, né l'idoneità dello stesso a rendere manifesti il vigore e l'attualità della pretesa punitiva dello Stato. L'avviso, prevede la norma processuale, deve essere notificato, su disposizione del pubblico ministero, alla persona sottoposta alle indagini ed al suo difensore soltanto quando, concluse le indagini preliminari, il primo «non deve formulare richiesta di archiviazione ai sensi degli articoli 408 e 411», ossia quando gli elementi acquisiti nel corso della fase investigativa consentono di

Non sono mancati
i tentativi
di interpretare



Suraci - L'avviso di conclusione delle indagini preliminari



formulare un giudizio di fondatezza della notizia di reato. Il pubblico ministero, mediante la notifica dell'avviso *ex* articolo 415bis Cpp, sostanzialmente "anticipa" all'indagato l'intenzione di provocare l'avvio del processo penale a suo carico e, rendendo ostensibili gli atti d'indagine inseriti nel proprio fascicolo, lo pone nella condizione di intraprendere tutte le iniziative ritenute idonee a determinare la correzione di un convincimento "allo stato degli atti" ormai consolidato e, quindi, un diverso sbocco di un procedimento altrimenti destinato a concludersi con l'atto di esercizio dell'azione penale.

La valenza essenzialmente pre-imputativa dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari rende l'atto pienamente meritevole di partecipare agli effetti propri degli atti inseriti nell'elenco di cui all'articolo 160 Cp.

La verifica attiene, dunque, alla possibilità che ciò avvenga in via interpretativa, a prescindere quindi da una espressa previsione normativa.

Il rischio di camuffare dietro qualsiasi esperimento interpretativo sul tema una «non consentita estensione analogica *in malam partem* delle tipiche e tassative fattispecie interruttive della prescrizione indicate nell'articolo 160 Cp» è quanto mai elevato e la Suprema corte sembra ben consapevole di ciò, al punto che si incammina lungo un percorso argomentativo alquanto elaborato che, sebbene ispirato ad un criterio che in qualche modo richiama l'interpretazione storica, finisce per apparire più il portato di acrobatiche tautologie che il frutto di una vera ed approfondita elaborazione ermeneutica.

Sembra quasi che la Corte di cassazione colga i segni dell'intrinseca debolezza del suo argomentare e, per rafforzare la portata del proprio assunto, si adagia su un tema di ordine storico che già di per

sé sarebbe idoneo a compromettere il risultato interpretativo tanto perentoriamente proclamato.

Ed infatti, la precisazione secondo cui l'enunciato normativo contenuto nell'articolo 160 Cp «non poteva che riferirsi» - ovviamente per ragioni legate alla dislocazione cronologica delle disposizioni interessate - «letteralmente alla disposizione processuale di cui all'articolo 375 Cpp» non fa altro che preannunciare il carattere dell'impostazione complessiva: la Suprema corte ammette, in parole povere, di spingersi oltre la lettera della legge, riconoscendo quindi che l'atto di cui si discute si colloca al di fuori della previsione normativa. Se questa è la premessa, si intuisce bene che il percorso motivazionale sarà ricolmo di ostacoli e probabilmente poco convincente, poiché si colloca, fin dall'inizio, oltre i confini di un territorio presidiato dal divieto di analogia *in malam partem*. La Corte, saggiamente, non guarda alle condizioni, al contenuto

complessivo ed alla funzione dell'avviso di conclusione delle indagini - l'errore d'impostazione, altrimenti, sarebbe stato evidente e facilmente svelabile, traducendosi in un'altrettanto indiscutibile violazione del principio di tassatività delle cause interruttive - ma concentra la propria attenzione sulla parte di esso contenente gli avvertimenti alla persona sottoposta alle indagini (articolo 415bis, comma 3 Cpp), ritenendo di individuare in quello concernente la facoltà di «chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio» un segmento dell'avviso che «contiene, nella sostanza, l'invito a presentarsi al pubblico ministero per rendere interrogatorio [...] che è atto al quale espressamente l'articolo 160 Cp ricollega l'effetto interruttivo». Così impostata la trattazione, la dinamica interpretativa ap-

pare indubbiamente ossequiosa del principio di tassatività per il fatto che, nell'ambito di essa, la teoria degli atti «equipollenti» non viene adombrata nemmeno sul piano nominalistico.

L'accettabilità del risultato interpretativo non va oltre, però, l'aspetto semantico-formale del discorso motivazionale dal momento che si fonda su una sovrapposibilità di atti del procedimento penale che, in verità, sovrapposibili non sono, come può facilmente rilevarsi già da una "lettura" sistematica delle norme processuali.

È sufficiente, per vero, coordinare la disposizione in esame, nella parte presa in esame dai Supremi giudici, con il disposto dell'articolo 416.1 Cpp (modificato, a sua volta, dalla legge 479/99) per rendersi conto di quanto i due atti siano, già nel quadro complessivo delineato dal legislatore, diversi: «La richiesta di rinvio a giudizio è nulla» - recita la norma di apertura del titolo IX del libro V - «se non è preceduta dall'avviso previsto dall'articolo 415bis, nonché dall'invito a presentarsi per rendere interrogatorio ai sensi dell'articolo 375, comma 3,

qualora la persona sottoposta alle indagini abbia chiesto di essere sottoposta ad interrogatorio entro il termine di cui all'articolo 415bis, comma 3».

Come può ben vedersi, l'avvertimento della facoltà di chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio contenuto nell'avviso *ex* articolo 415bis Cpp, su un piano strettamente sistematico-normativo, non si identifica per nulla con l'invito a presentarsi per rendere interrogatorio ma, diversamente, quest'ultimo è l'atto necessariamente conseguente all'esercizio in concreto della predetta facoltà, al punto che non soltanto l'inosservanza delle disposizioni che compendiano l'uno e l'altro determina due distinte violazioni - ciascuna autonomamente censurata sia pure con la medesima sanzione (nullità) - ma anche che la violazione

Sembra quasi che la Suprema corte colga l'intrinseca...

...debolezza delle proprie argomentazioni



Suraci - L'avviso di conclusione delle indagini preliminari



della seconda (omissione dell'invito a presentarsi a rendere interrogatorio) presuppone l'osservanza della prima (notifica dell'avviso) oltre che, ovviamente, la scelta di esercitare le facoltà difensive in esso compendiate.

In altri termini l'avvertimento, atto «necessario» in quanto elemento strutturale dell'avviso ex articolo 415bis Cpp, si colloca a monte – ed in questo senso è «prodromico» – di una sequenza destinata «solo eventualmente» a sfociare

nell'invito, atto successivo condizionato alla richiesta dell'indagato di essere sottoposto ad interrogatorio. V'è da rilevare, poi, che, mentre l'avvertimento concernente la facoltà di chiedere di essere sottoposto ad un atto funzionalmente poliedrico qual è l'interrogatorio valorizza la funzione difensiva di quest'ultimo – in linea con la natura dell'atto al quale accede, essendo l'avviso ex articolo 415bis egualmente caratterizzato sul piano finalistico che, non a caso, rimette l'espletamento in concreto del contatto tra pubblico ministero e persona sottoposta alle indagini ad una libera scelta di quest'ultima – l'invito ex articolo 375 Cpp assume una funzione immediatamente propulsiva che sottolinea, dell'interrogatorio medesimo, il carattere probatorio-investigativo. Coerentemente con la funzione difensiva che lo caratterizza, l'articolo 415bis Cpp in nessuna parte prevede – a differenza di quanto disposto, altrettanto coerentemente, dall'articolo 375.1 lett. d) Cpp – che la persona sottoposta alle indagini sia avvertita del pericolo di essere sottoposta ad accompagnamento coattivo in caso di mancata presentazione senza che sia stato addotto legittimo impedimento. Ci si deve chiedere, in primo luogo, come potrebbe prospettarsi l'attivazione di poteri coercitivi nel contesto di un atto con il quale il pubblico ministero non “chiede nulla” all'indagato, ma semplicemente lo av-

verte dell'attribuzione di una serie di facoltà difensive rimesse alla sua gestione autonoma e discrezionale.

Volendo spingersi oltre la banalità di quest'ultima osservazione, la quale, per quanto ovvia e quindi superflua, è già di per sé dimostrativa dell'ontologica differenza che sussiste tra gli atti invece assimilati (o, meglio, sovrapposti) dalla Suprema corte – la mancanza, nell'uno, degli elementi caratterizzanti dell'altro, quale, in particolare,

l'avvertimento della possibilità di disporre l'accompagnamento coattivo, non era sfuggita al Tribunale di Salerno in una pronuncia del 19 novembre 2003 – v'è da dire che non vi sarebbe spazio per assimilazioni nemmeno ponendo a confronto l'invito ex articolo 416.1 Cpp e la figura generale prevista dall'articolo 375 Cpp.

Per vero, il carattere facoltativo dell'interrogatorio ex articolo 415bis Cpp – in linea, d'altra parte, con la natura prevalentemente difensiva di questa figura

peculiare di interrogatorio – non consente di formulare, nel successivo invito, alcun avvertimento concernente la possibile attivazione di poteri coercitivi da parte del pubblico ministero.

La persona sottoposta alle indagini, in altre parole, conserva, in relazione all'interrogatorio connesso all'avviso ex articolo 415bis Cpp, un potere gestionale esclusivo ed impenetrabile, essendo libero di scegliere se chiedere o meno di essere interrogata e, nella prima ipotesi, di presentarsi o meno dinanzi all'autorità procedente nel giorno, ora e luogo indicati nell'invito.

Non a caso, infatti, l'articolo 416, comma 1 Cpp riconduce la sanzione processuale (nullità della richiesta di rinvio a giudizio) semplicemente al mancato recapito dell'invito, disinteressandosi poi

degli esiti dello stesso e, quindi – salvo, ovviamente, il rilievo da attribuire all'allegazione di un legittimo impedimento – dell'effettivo svolgimento dell'interrogatorio.

CONCLUSIONI

Da queste brevi note dovrebbe emergere in maniera chiara che gli atti che la Corte di cassazione ritiene di poter sovrapporre in realtà non sono la stessa cosa, né sono «equipollenti» essendo diversa la funzione di ciascuno e, di conseguenza, i relativi effetti.

Stando così le cose, l'estensione in via interpretativa del contenuto dell'articolo 160 Cp costituisce un risultato conseguito in violazione di un principio fondamentale che, concorrendo a plasmare l'ambito operativo di istituti sostanzial-penalistici, si pone a garanzia della libertà della persona.

Non rimane, a questo punto, che auspicare un ritorno al passato, magari attraverso un intervento delle Sezioni unite altrettanto rigoroso, sul piano dogmatico, quanto quello con il quale hanno

statuito che «l'interrogatorio dell'indagato, effettuato dalla polizia giudiziaria per delega del Pm ai sensi dell'articolo 370 Cpp, non è atto idoneo ad interrompere il corso della prescrizione, non rientrando nel novero degli atti, produttivi di tale effetto, indicati nell'articolo 160 comma 2 Cp e non essendo questi ultimi suscettibili di ampliamento per via interpretativa, stante il divieto di analogia *in malam partem* in materia penale» (Cassazione penale Sezioni unite 11 luglio 2001, Pg. in proc. Brembati).

Si trattava, in quel caso, di un atto che, ancorché compiuto dalla polizia giudiziaria, è, a tutti gli effetti, atto dell'organo dell'accusa, dallo stesso disposto ma demandato, per il suo espletamento, ad un soggetto che svolge una funzione meramente esecutiva.

Garanzie personali a rischio con la nuova interpretazione...

...Serve un intervento delle Sezioni unite per tornare al passato

la mediazione familiare casi pratici a confronto

n. 7

(a cura di: **Maria Luisa Missiaggia - Avvocato**)

La pronuncia della Cassazione in esame riguarda una questione ampiamente dibattuta: l'obbligo per i genitori di mantenere i figli una volta che questi abbiano conseguito la maggiore età. Tale decisione si colloca nel solco di un orientamento giurisprudenziale secondo il quale l'obbligo di mantenimento dei figli gravante sui genitori non si estingue automaticamente al compimento della maggiore età, pur non potendo protrarsi *sine die*, «trovando il suo limite logico e naturale allorquando i figli si siano già avviati ad un'effettiva attività lavorativa tale da consentire loro una concreta prospettiva di indipendenza economica, o quando siano stati messi in condizioni di reperire un lavoro idoneo a procurar loro di che sopperire alle normali esigenze di vita» (Cassazione 12477/04). Nella medesima pronuncia, la Sc precisava che «una volta che un figlio si sia reso autonomo, non sono più ipotizzabili né un suo rientro o una sua permanenza in famiglia nella posizione dell'incapace di autonomia, né un ripristino in suo favore di quella situazione di particolare tutela che il legislatore ha inteso predisporre in favore dei soli figli i quali ancora la detta autonomia non abbiano conseguita (...); nell'ipotesi, quindi, in cui venga meno, per qualsiasi causa, la già conseguita indipendenza economica, la tutela apprestata dall'ordinamento in favore del soggetto rimasto privo di mezzi, sempre che l'evento negativo non risulti a lui imputabile, è quella del diritto agli alimenti».

IL CASO GIUDIZIARIO
Il Tribunale di Savona, con una decisione del 2002, pronunciava la separazione dei coniugi T. e B., accogliendo la domanda della moglie B. di assegnazione della casa familiare e respingendo, per difetto di prova, la domanda re-

IL CASO: il figlio maggiorenne perde la conseguita autonomia economica per circostanze indipendenti dalla propria volontà.

LE DECISIONI: quando la negatività dell'andamento dell'attività economica iniziata non dipenda da una intrinseca incapacità reddituale del soggetto che la conduce, ma da fattori esterni modificabili, ciò non può costituire presupposto per la permanenza, o la reviviscenza, dell'obbligo contributivo a carico del genitore (Cassazione 26259/05 pubblicata integralmente sul quotidiano *on line* «Dirittoegiustizia.it» dell'8 dicembre 2005)

LE NORME APPLICATE: articoli 147, 148, 433, 438 Cc

lativa alla corresponsione di un assegno di mantenimento del figlio della coppia, M., affidato alla madre e divenuto maggiorenne nelle more della separazione, anche se non ancora economicamente autonomo, come sostenuto dalla B. Avverso la decisione proponeva appello la stessa B., quanto alla mancata determinazione, a carico del coniuge, dell'assegno per il figlio. La Corte d'appello di Genova confermava la decisione appellata. Avverso la decisione della Corte d'appello, ricorreva per Cassazione B; T. resisteva con controricorso. Deduceva la ricorrente che il padre, malgrado l'onere della prova gravasse su di lui, non aveva offerto alcuna prova circa il raggiungimento della sopravvenuta sufficienza economica da parte del figlio. La ricorrente lamentava altresì l'omessa considerazione, da parte dei giudici dell'appello, delle difficoltà economiche in cui il figlio si era trovato in seguito agli ingenti danni da alluvione subiti dall'azienda di cui egli era titolare. La Corte d'appello, infatti, pur prendendo atto del fatto che M. non fosse economicamente autosufficiente, si era limitata a suggerirgli di cambiare lavoro, respingendo la domanda relativa all'assegno di mantenimento sulla base della presunzione che il giovane avesse acquisito l'indipendenza perché da anni lavorava in un negozio, sebbene tale lavoro risultasse privo di utile. La Sc dichiarava infondato il motivo, ritenendo invece non censurabile l'apprezzamento della Corte territoriale la quale aveva considerato privo di rilevanza il dato della negatività dell'andamento

Evidentemente non depone per una incapacità reddituale del soggetto che la conduce, ma sembra (...) derivare da fattori obiettivi a fronte dei quali, ove rispondenti a verità, il titolare è tenuto ad attivarsi, assumendo iniziative adeguate, se del caso modificando l'ubicazione dell'attività, senza che ciò possa costituire presupposto per il permanere, o la reviviscenza, dell'obbligo contributivo a carico del genitore». Il punto centrale della decisione dei giudici dell'appello, condivisa dalla Sc, è l'accertata capacità reddituale del M., il possesso di esperienza e capacità lavorative, a nulla rilevando in senso contrario l'inadeguatezza delle entrate dichiarate a fini fiscali.

La Cassazione, rigettando il ricorso, confermava pertanto il principio di diritto enunciato in passato (Cassazione 7195/97; 12477/04), in forza del quale il mantenimento del figlio maggiorenne convivente è da escludere quando quest'ultimo, ancorché allo stato non autosufficiente economicamente, abbia in passato iniziato ad espletare un'attività lavorativa, così dimostrando il raggiungimento di una adeguata capacità e determinando la cessazione del corrispondente obbligo di mantenimento ad opera del genitore, senza che possa avere rilievo il sopravvento di circostanze ulteriori (quali, come nel caso di specie, la negatività dell'andamento dell'attività, o anche lo stesso abbandono dell'attività lavorativa da parte del figlio).

IL CASO MEDIATO

È possibile ora confrontare il caso illustrato con un caso risolto attraverso il ricorso alla

degli affari, desunto dal contenuto dalle dichiarazioni dei redditi e da una relazione peritale di parte, «atteso che la negatività dell'andamento dell'attività, che si protrae da sei anni e che, secondo la consulente, deriverebbe dalla posizione decentrata del punto vendita.

diritto e giustizia

D&G

mediazione familiare, anche se le due vicende non sono perfettamente sovrapponibili; pur affrontando la medesima tematica (l'obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne a carico del genitore), il caso che si andrà ora ad illustrare presenta una maggiore complessità.

F., figlio trentenne di A. e G., divorziati da più di vent'anni, conviveva con la madre G., nonostante evidenti incompatibilità caratteriali ammesse da entrambi. Dopo aver abbandonato gli studi universitari, F. non aveva intrapreso né cercato alcun lavoro; spronato dalla madre, esasperata dalla inerzia e dalla totale assenza di entusiasmo e di iniziativa del figlio, F. aveva accettato un lavoro *part-time* in un bar gestito da amici. Dopo qualche settimana, F. aveva abbandonato il lavoro a causa di una lite con il titolare, tornando ad essere disoccupato.

La madre decise di consultare il mediatore familiare, allo scopo di ottenere un consiglio sul da farsi anche alla luce della normativa in materia e degli orientamenti giurisprudenziali in merito all'obbligo del genitore di mantenere i figli maggiorenni. In particolare, su richiesta di G. il mediatore aveva illustrato alla stessa una decisione della Cassazione (sentenza 9109/99) secondo la quale l'obbligo gravante sui genitori di mantenere il figlio non può protrarsi oltre ogni ragionevole limite; il dovere imposto dall'articolo 147 Cc non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma permane fino a quando i figli non conseguano un reddito che li renda economicamente autosufficienti; tuttavia tale obbligo dovrà cessare secondo il prudente apprezzamento del giudice di merito quando il figlio versi in colpa per non essere stato in grado di rendersi autosufficiente. G. non aveva intenzione di intraprendere alcuna azione legale nei confronti del figlio, ma al tempo stesso era esasperata dal suo comportamento irresponsabile e immaturo, dalla vita che conduceva, dalla sua inerzia e dal suo totale disinteresse per i bisogni della famiglia, al punto da prendere in considerazione misure estreme quali l'allontanamento del figlio dalla propria casa ed il taglio di qualsiasi forma di sostentamento economico. Il padre aveva continuato a corrispondere al figlio un assegno di mantenimento anche dopo il raggiungimento della maggiore età, disinteressandosi

dei problemi, soprattutto caratteriali, intercorrenti tra madre e figlio e di cui la ex moglie non aveva mai fatto mistero. Più volte infatti G. aveva chiesto all'ex marito un aiuto, un consiglio, per convincere il figlio dapprima a terminare gli studi, poi a trovare un lavoro che gli permettesse di mantenersi da solo; A. tuttavia si era sempre astenuto da ogni discussione, pur di non compromettere i rapporti con il figlio aveva continuato a corrispondergli l'assegno nonché somme extra e regali, quali un automobile e dei viaggi. Di fronte alla fermezza della madre, F. aveva cercato una occupazione, anche accontentandosi di lavori manuali e non qualificati, saltuari o non in regola; ma il carattere difficile del ragazzo vanificava la buona volontà, ed egli si ritrovava ogni volta a discutere con i superiori e a perdere di conseguenza il lavoro. La peculiarità di questo caso consiste nel fatto che, contrariamente a quanto avviene nella maggioranza dei casi, il motivo di disaccordo tra gli ex coniugi non era la mancata corresponsione, da parte dell'ex marito, di un assegno al quale la ex moglie sosteneva di aver diritto; in questa circostanza, la madre pretendeva che l'ex marito condividesse le proprie ragioni e si schierasse con lei in una strategia, forse estrema, che costringesse il loro figlio a maturare e a rendersi finalmente autonomo: non corrispondere più al ragazzo alcuna somma, rendendogli così indispensabile trovare (e conservare) un'occupazione. Il padre non era assolutamente d'accordo, sostenendo che una simile drastica soluzione avrebbe acuito i problemi del ragazzo e avrebbe solo provocato un allontanamento dalla famiglia e definitivamente compromesso i già precari rapporti con la madre. G. sosteneva invece che l'unico timore dell'ex marito fosse quello di perdere la stima e l'affetto del ragazzo, da sempre viziato dal padre, e lo accusò di essersi sempre disinteressato dei reali bisogni del figlio per colmare con il denaro ed i regali l'affetto di cui lo aveva privato da bambino. Il mediatore espresse innanzitutto agli ex coniugi la necessità che l'incontro si concentrasse sul problema attuale, l'autonomia del ragazzo, e non sfociasse in una lite sui vecchi rancori e sui motivi che, all'epoca, avevano portato alla separazione. Occorreva in primo luogo abbandonare le vecchie discussioni e le accuse reci-

proche relative al naufragio del matrimonio, per stabilire invece di comune accordo il comportamento da tenere nei confronti del figlio, al quale entrambi i genitori erano molto legati. L'intento comune ad entrambi era quello di responsabilizzare il ragazzo e di renderlo finalmente autonomo ed indipendente; superati i trent'anni, F. doveva capire di non poter fare più affidamento esclusivamente sul sostentamento economico di mamma e papà (che pure non gli sarebbe stato negato), e di dover costruire da sé il proprio futuro. Se comune era l'intento, totale disaccordo sussisteva in merito ai mezzi per conseguirlo: la madre avrebbe voluto un fronte comune davanti al quale il ragazzo si sarebbe visto costretto a provvedere da sé al proprio mantenimento; il padre proponeva di pazientare ancora, di affiancare il ragazzo nella ricerca di un'occupazione adatta al proprio carattere e alle proprie competenze (F. era ragioniere), magari proponendogli corsi di aggiornamento professionale. La madre ribatteva che tutto questo era già stato fatto, da lei sola, per molti anni, nel disinteresse del padre, e che nonostante tutti i suoi sforzi non aveva ottenuto il risultato sperato; anzi, il ragazzo era sempre più adagiato sulla comoda esistenza a casa di mamma con i soldi di papà. Nel corso del secondo incontro, G. fece una proposta, forse provocatoria nelle intenzioni, ma che inaspettatamente trovò A. d'accordo. A. era infatti titolare di una piccola azienda, e G. suggerì all'ex marito di trovare all'interno dell'attività una posizione adatta a F., tramutando l'assegno di mantenimento in un vero e proprio stipendio. In tal modo, la donna si prefiggeva di risolvere con un'unica soluzione due problemi: un lavoro qualificato per il figlio, e un maggiore coinvolgimento del padre nella vita di F. L'idea era già stata avanzata anni prima, ma successivamente respinta da F., il quale si era iscritto all'università; a distanza di anni, la proposta poteva essere ripresentata al ragazzo, dal momento che egli aveva cambiato aspettative ed aveva rinunciato da tempo alla carriera universitaria. F. accettò la proposta dei genitori. Da due mesi lavora come ragioniere nell'azienda paterna, e nonostante si sia già presentato qualche problema con colleghi e superiori, l'esperimento sembra offrire buone probabilità di successo.